

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 7 ottobre 2013

Oggetto: Contributo ambientale Conai. “Gruce per indumenti”. Delibera CdA Conai del 25 settembre 2013

Nella G.U. dell’Unione Europea dello scorso 8 febbraio è stata pubblicata la nuova direttiva 2013/2/UE della Commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

In linea con quanto stabilito dal legislatore europeo, si forniscono i seguenti chiarimenti e istruzioni operative, **con effetto dal 1° gennaio 2014**:

- a. le grucce per indumenti (vendute con un indumento)¹ sono imballaggi e rientrano nella sfera di applicazione del Contributo ambientale Conai;
- b. sono escluse dalla categoria degli imballaggi le grucce per indumenti vendute separatamente (dagli indumenti)².

Quanto alle modalità applicative del Contributo ambientale, quest’ultimo va applicato al momento della “**prima cessione**”, e cioè del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- delle grucce (imballaggio finito) effettuato dall’ultimo produttore delle grucce al primo utilizzatore;
- della materia prima (o semilavorato) effettuato dal produttore della materia all’autoproduttore di grucce, che gli risulti o si dichiari tale.

Per quanto non espressamente indicato nella presente (esenzioni, immissione al consumo, etc.), si fa rinvio alle regole generali previste nella Guida Conai pubblicata ogni anno.

Qualora successivamente alla prima cessione/immissione al consumo, una parte delle grucce destinate ad essere vendute con un indumento sia invece venduta separatamente (dall’indumento), è possibile richiedere il rimborso del Contributo ambientale eventualmente assolto dai consorziati al momento dell’acquisto/immissione al consumo.

¹ a titolo esemplificativo e non esaustivo, le grucce sulle quali è appeso un indumento venduto dal produttore (dell’indumento) al cliente utilizzatore (grossista o dettagliante) o dall’utilizzatore al consumatore/cliente finale.

² a titolo esemplificativo e non esaustivo, le grucce vendute (senza un indumento) direttamente al consumatore finale o come accessorio per arredamento.



Casi particolari riconducibili alle eccezioni richiamate dal 5° comma dell'art. 14 dello Statuto Conai, eventualmente segnalati dagli operatori del settore, potranno essere oggetto di successivi approfondimenti tecnici.

Fermo restando quanto deliberato dal CdA Conai per alcune tipologie di appendini³, per il periodo antecedente il 1° gennaio 2014 i nuovi criteri non assumono valore e Conai prende atto dell'applicazione del contributo ambientale, o della sua esclusione, effettuata dai consorziati.

Si conferma, infine, la natura di imballaggio per gli "appendini in filo di ferro" generalmente usati dalle lavanderie/stirerie.

Per eventuali approfondimenti è possibile contattare i ns. uffici (e-mail: infocontributo@conai.org, citando nell'oggetto "grucce per indumenti" o il numero verde Conai 800.337799.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale

³ Delibera del 16.03.2011, riguardante tra gli altri articoli, gli *appendini – personalizzati o non – per scarpe, foulard, sciarpe, calzini, cravatte o borse* (vedi illustrazioni nella lista degli articoli di imballaggio pubblicata sul sito www.conai.org).